

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 449</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIULIO, BACCHI, TANI, OCCHETTO, TODROS, SBRI-  
ZIOLO DE FELICE EIRENE, PEGGIO, CIUFFINI, MICELI  
VINCENZO, LA TORRE, TERRANOVA, ADAMO, ALBOR-  
GHETTI, CARRA', CASTOLDI, COLURCIO, CORRADI  
NADIA, DE CARO, FANTI, ROSSINO, TOZZETTI, TREZ-  
ZINI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, ARNONE, FAN-  
TACI, SPATARO**

*Presentata il 23 settembre 1976*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-  
sta sulla ricostruzione e la ripresa socio-economica della  
Valle del Belice, colpita dai terremoti del gennaio 1968**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 23 febbraio 1976 il gruppo dei deputati comunisti presentò una proposta di legge che prevedeva « l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione e la ripresa socio-economica della Valle del Belice, colpita dal terremoto del gennaio del 1968.

L'iniziativa era stata dettata dall'esigenza di accertare le gravi responsabilità dei governi che si sono succeduti per la mancata ricostruzione della valle del Belice, nonché per indagare sulle disfunzioni che hanno determinato il palese sperpero di pubblico denaro, senza risolvere i bisogni vitali della popolazione.

Tutto questo è balzato evidente dalla visita compiuta nel gennaio di quest'anno dalla delegazione della Commissione dei lavori pubblici della Camera.

Il gruppo comunista presentò nel mese di febbraio due proposte di legge: una per l'istituzione della commissione di inchiesta, l'altra per il finanziamento da destinarsi

alla costruzione della prima casa per tutti i cittadini ancora costretti a vivere in baracche; al completamento delle opere di urbanizzazione essenziali e finalizzate all'abitabilità della casa stessa. Idea forza della proposta, inoltre, l'affermazione del ruolo, nella ricostruzione, degli enti locali, di fatto finora esclusi.

La constatazione dei risultati irrilevanti degli interventi nella zona e la gravità delle condizioni della popolazione a otto anni dal sisma impegnarono, prioritariamente, i deputati della Commissione dei lavori pubblici ed il Parlamento — unificando le varie proposte presentate — a varare tempestivamente la nuova legge di finanziamento per la ricostruzione della valle del Belice. Legge, definitivamente approvata il 19 aprile 1976.

Il Parlamento, tuttavia, aveva accolto la richiesta del gruppo comunista di esaminare anche la proposta di legge relativa all'istituzione di una commissione d'inchiesta e, pertanto, con il consenso dei vari

gruppi e l'adesione dello stesso Ministro dei lavori pubblici iniziò in Commissione dei lavori pubblici l'esame delle varie proposte. Fu costituito un comitato ristretto per la redazione di un testo base, da presentare all'Assemblea per l'approvazione della legge d'inchiesta parlamentare.

L'anticipato scioglimento delle Camere non ne ha reso possibile la definitiva approvazione.

Con l'inizio della presente legislatura il gruppo comunista, e, siamo certi non solo il nostro gruppo, ritiene doveroso procedere all'accertamento, attraverso un'indagine ampia ed approfondita, di tutti i motivi, le cause e le responsabilità dello sperpero e della mancata ricostruzione della valle del Belice.

Restano, infatti, più che mai attuali gli inquietanti interrogativi sorti, durante la visita della Commissione, dai colloqui con le popolazioni, dagli incontri con i sindaci delle zone colpite dal sisma, con le organizzazioni sindacali, con i funzionari dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto e con quelli del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Sospetti pesanti, denunce anche pubbliche, invettive roventi fanno gravare su tutta la vicenda ombre pesantissime che richiedono, per essere fugate, la ricerca rigorosa, documentata e serena della verità.

L'inconcepibile sovradimensionamento delle aree da urbanizzare e le scelte inadatte delle aree stesse hanno fatto salire i costi unitari e i costi assoluti a valori notevolmente superiori a quelli registrati in ogni parte d'Italia. Modalità esecutive che immediatamente appaiono più finalizzate all'exasperazione del profitto d'impresa che al soddisfacimento di qualsiasi bisogno sociale: ben difficilmente potrà dimostrarsi un qualsiasi utile proveniente ai futuri abitanti delle zone urbanizzate dagli esuberanti muri di sostegno, dalle costosissime ringhiere, dagli incredibili viadotti e svincoli e da tutta una serie di opere prive di qualsiasi giustificazione.

A Poggioreale si è deciso di ricostruire il paese in una zona franosa. La nuova Gibellina sorge su terreni acquitrinosi, che sarebbero stati acquistati per oltre un miliardo da un noto esattore siciliano.

Il costo di ogni appartamento, secondo le cifre fornite dall'ispettorato per le zone terremotate, va dai 24 milioni di Gibellina agli oltre 50 milioni di Sambuca.

Ogni commento su questi fatti e su questi dati è superfluo, specie se si tiene conto anche dell'epoca in cui detti costi si sono determinati, e, soprattutto dal fatto che l'incidenza del costo della mano d'opera non era certamente superiore a quella di altre zone del paese e considerando che alcune opere, risalenti allo stesso periodo, sono state realizzate direttamente dai comuni con costi notevolmente inferiori.

Altro punto da chiarire è il vuoto di tre anni che si è registrato per l'indizione degli appalti delle opere: dal 1972 all'ottobre 1974 non sono stati impegnati i pur considerevoli fondi stanziati.

Chi è responsabile di questo sperpero di denaro pubblico? Decine e decine di miliardi volatilizzati nonostante la legge del 15 aprile 1973, n. 94, che rifinanziava le provvidenze per il Belice e nonostante la legge n. 491 del 30 luglio 1971, nella quale è espressamente sancito: « i capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite, sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare sui tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

Sono state rispettate queste disposizioni previste dalla legge?

Ciò che bisogna accertare quindi è se il tentativo di giustificare comunque la sopravvivenza di un ente (l'ISES), anche al di là delle scadenze di legge, non abbia nascosto la volontà di mantenere in piedi un forte potere di decisione soprattutto in materia di appalti nella Valle del Belice, i quali appunto erano stati delegati dall'ispettorato all'ISES stesso.

Un tale comportamento avrebbe chiaramente anteposto i problemi di ristretti gruppi a quelli ben più drammatici e pressanti di migliaia di famiglie. Il tutto con notevolissimo danno per l'erario.

La maggior parte dei 348 miliardi erogati dallo Stato sono stati spesi in opere qualitativamente e quantitativamente fuori scala rispetto alla realtà del Belice.

In questo contesto bisogna accertare le responsabilità degli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, degli enti pubblici e di tutti coloro che si sono occupati della ricostruzione; bisogna far luce particolarmente sul comportamento dell'ispettorato per le zone terremotate e sullo scandalo delle progettazioni, date con convenzione all'ISES e da questo successivamente affidate, con incarico, a liberi professionisti (si parla di una spesa di 15 miliardi, anche su questa cifra non ci sono stati forniti dati precisi).

Bisogna accertare anche le gravi responsabilità di coloro che hanno impedito nei fatti l'attuazione dell'articolo 59 della legge 241 del marzo 1968, mirante alla rinascita socio-economica delle zone colpite: perché non è stato realizzato il centro elettro-metallurgico che, secondo le previsioni, avrebbe consentito l'occupazione di 4.000 unità, senza tenere conto delle induzioni che avrebbero determinato l'utilizzazione di altre migliaia di unità lavorative; perché non è stato avviato il progetto pilota per lo sviluppo della Valle del Belice; perché non si è realizzata quella collaborazione tra la regione siciliana e gli enti di Stato (EGAM ed ENI) per la realizzazione degli insediamenti industriali relativi al tondinificio e al cementificio?

Queste le principali motivazioni della proposta di legge del febbraio u.s. che riproponiamo, tra i primi atti di questa legislatura, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta, che dia giustizia alle popolazioni provate e deluse e nello stesso tempo dia chiarezza al Paese di una volontà di rinnovamento e di pulizia, tanto più necessari oggi perché, di fronte alla terribile catastrofe del Friuli, si tragga anche da questa amara esperienza un ammonimento a non ripetere un « nuovo Belice ».

Il provvedimento che si sottopone alla approvazione degli onorevoli colleghi prevede all'articolo 1 l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che accerti come gli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e gli enti pubblici, che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa socio-economica della Valle del Belice, abbiano dato attuazione alle numerose leggi emanate dal Parlamento sulla materia.

L'indagine dovrà essere la più ampia per dare la possibilità — così come previsto nell'articolo 1 — alla Commissione di esaminare dettagliatamente tutte le questioni di cui essa verrà investita.

La Commissione dovrà accertare ogni altra eventuale irregolarità o omissione che dovesse emergere nel corso delle indagini ed in particolare se vi furono indebite interferenze tendenti a bloccare anche l'applicazione dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 241.

Come è noto detto articolo stabiliva che « la Cassa per il mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati. Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà nella regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia in quello delle iniziative produttive. Il complesso dei provvedimenti e degli interventi di cui al presente articolo sarà approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

L'articolo 2 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche. Questa esigenza, più volte manifestata anche dai giornalisti, è pienamente condivisa dal gruppo parlamentare comunista e dà la possibilità all'opinione pubblica di seguire dettagliatamente i lavori della Commissione.

L'articolo 3 regola la composizione della Commissione, prevedendo, come è ormai nell'uso, una formazione paritetica tra deputati e senatori e demandando ai rispettivi Presidenti dei due rami del Parlamento la scelta dei nominativi, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascuna Camera.

Con l'articolo 4 si stabilisce il termine massimo (6 mesi) entro il quale la Commissione dovrà presentare la sua relazione.

L'articolo 5 prevede infine che le spese per il funzionamento della Commissione facciano carico, in egual misura, sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e gli enti pubblici che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa socio-economica delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 abbiano dato attuazione alle leggi emanate sulla materia.

La Commissione in particolare dovrà accertare:

1) le cause che hanno impedito a distanza ormai di nove anni la ricostruzione degli abitati distrutti dal sisma;

2) se e in quali casi la localizzazione dei nuovi insediamenti è stata determinata da particolari interessi privati;

3) la destinazione delle somme stanziante, i criteri generali seguiti per la loro ripartizione ed effettiva utilizzazione;

4) con quali criteri sono stati assegnati gli incarichi di progettazione; quali indicazioni sono state date per le opere da seguire, quali i compensi stabiliti e con quali criteri determinati;

5) le regolarità delle procedure seguite nella indizione delle gare, nella aggiudicazione degli appalti, nell'affidamento dei lavori ed i motivi che ne hanno ritardato l'esecuzione;

6) i costi unitari e globali delle singole opere e le cause che hanno concorso alla loro lievitazione rispetto ai preventivi originari assunti a base dal Parlamento per i primitivi stanziamenti;

7) se nell'assegnazione dei contributi siano stati rispettati rigorosi criteri di priorità e siano stati salvaguardati i fini sociali delle provvidenze stesse;

8) i motivi che hanno determinato continue e ripetute varianti progettuali e nei preventivi di spesa e se diverse impostazioni iniziali avrebbero consentito ovvie economie;

9) i criteri seguiti per l'acquisto delle baracche e per l'individuazione delle ditte che hanno partecipato agli appalti successivi;

10) i lavori superflui o irrilevanti ai fini dei risultati da raggiungere;

11) se siano state rispettate tutte le leggi dello Stato in materia di lavori pubblici.

La Commissione dovrà inoltre accertare ogni altra eventuale irregolarità o omissione e se vi furono indebite interferenze tendenti a bloccare o a distorcere l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 241, per favorire interessi privati.

ART. 2.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere con la maggioranza dei tre quarti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

ART. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e due segretari.

ART. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla nomina della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

ART. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.